

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.

(Art. 72 c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011).

Premesso che l'art.15 della L.12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, ha introdotto importanti novità nell'azione amministrativa. In particolare:

- Dal 1 gennaio 2012 è vietato alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.
- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere riportata la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.
- Non è possibile richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino "autocertificabili", che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare.
- In luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Diversamente, sono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.
- la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000;

Considerato, altresì, il disposto degli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000), che prevedono:

- l'obbligo, a carico delle P.A., di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino;
- la possibilità di utilizzare, a tal fine, il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati;

Considerato, infine, che le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti e ad individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

Si stabilisce quanto segue:

1. Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti

Ferma restando la responsabilità di ciascun servizio per le attività di propria competenza, sia in riferimento all'acquisizione da/verso altre pubbliche amministrazioni, sia in riferimento agli accertamenti e controlli di cui agli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, il servizio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione o l'accesso ai dati è individuato nel Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona. Il Servizio, con la collaborazione e il supporto degli altri servizi eventualmente coinvolti, è responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice della PA Digitale.

2. Supporto alla compilazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 da parte degli uffici che detengono i dati

Si rileva che le informazioni presenti nei certificati rilasciati dagli uffici comunali sono a volte articolate e complesse e, pur essendo di diretta conoscenza degli interessati, un'eventuale errore e/o omissione espone il dichiarante anche alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false. Pertanto si ritiene opportuno supportare gli utenti nella compilazione delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ciò posto, gli uffici che detengono i dati utilizzeranno dei modelli di autocertificazione generati direttamente dall'applicativo gestionale in uso - nelle ipotesi esplicitamente contemplate dall'art. 46 del DPR 445/2000 - ovvero dei modelli di dichiarazione sostitutiva - qualora si tratti di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 46 o riconducibili all'art. 47 del DPR 445/2000, si ritiene ad oggi che i restanti certificati rilasciati dagli uffici (es. *idoneità alloggi, CDU*) non siano assoggettati alle disposizioni dell'art. 15 della L.183/2011.

3. Controlli sulle dichiarazioni prodotte al Comune di Bressana Bottarone

Il Responsabile del servizio responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad effettuare controlli, anche a campione, in misura non inferiore al 10% e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni.

Nel caso in cui dai controlli effettuati emergano irregolarità il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'interessato. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, pena la chiusura del procedimento e la trasmissione delle false dichiarazioni riscontrate alla Procura della Repubblica.

L'effettuazione dei controlli viene effettuata secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. Richieste di verifica pervenute da parte di altre pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici servizi

In assenza delle convenzioni previste dall'art. 58 del D. Lgs. 235/2010 (Codice della Pubblica Amministrazione Digitale) l'Amministrazione procedente deve inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino.

Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e devono riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;

Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

1. **preferibilmente tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata** per le richieste dirette a:

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

all'indirizzo: bressanabottarone@postemailcertificata.it

2. tramite fax per le richieste dirette a

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
al n. 0383/886182;

In tal caso le richieste sono valide solo se è possibile individuare con assoluta certezza il mittente;

3. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Piazza Marconi, 18
27042 BRESSANA BOTTARONE (PV)

In caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano all'utilizzo delle autocertificazioni, andrà allegata anche busta già affrancata per la risposta.

Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa.

La mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei doveri d'Ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione (Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011).

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri di questo ente e comuni aderenti e formulate da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. In tal caso si procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.

Appendice normativa:

DPR 445/2000

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;¹
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;²
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

¹ Lettera modificata da art. 49 DPR 14 novembre 2002, n. 313

² Lettera aggiunta da art. 49 DPR 14 novembre 2002, n. 313

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti **che siano a diretta conoscenza dell'interessato** è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.